



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Scuola Statale dell'Infanzia Primaria e Secondaria di 1^ grado
"Dante Alighieri"
Viale Medaglie d'Oro, 27 – 81100 CASERTA
☎ 0823 / 412821



E-MAIL : CEIC8BB00X@istruzione.it
E-MAIL Pec: CEIC8BB00X@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 93117030614 WEB: www.scuoladantecaserta.edu.it

Ai Sigg. DOCENTI in servizio
presso l'I.C. "Dante Alighieri"

LL.SS.

Ai Sigg. GENITORI degli alunni frequentanti l'I.C. "Dante Alighieri"

LL.SS.

Alla DSGA

SEDE

All'ALBO dell'Istituto

SEDE

Al SITO WEB dell'Istituto

SEDE

OGGETTO: Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo la malattia - Legge Regionale 25 luglio 2024 n. 13.

Si comunica alle SS.LL. che sul BURC (Bollettino Ufficiale della Regione Campania) n. 53 del 29 luglio 2024 è stata pubblicata la legge regionale n. 13 del 25 luglio 2024 che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola, oltre i tre giorni per la scuola dell'infanzia e i cinque giorni per la scuola primaria e secondaria di primo grado, salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione prevista riguarda le scuole di ogni ordine e grado. Tanto premesso si specifica che, tutte le tipologie di assenza per malattia dovranno quindi essere giustificate con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi da malattia (es. sul Registro Elettronico). Giova precisare che, in assenza di certificazioni esterne che attestino lo stato di guarigione e quindi di riammissione nella comunità scolastica, assume fondamentale importanza l'esercizio personale del senso di responsabilità. Pertanto si consiglia di non far rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee con sintomatologia ancora in corso. Resta inteso che, nel conteggio delle differenti tipologie di assenza, i docenti si atterranno alle dichiarazioni rilasciate dai genitori nel documento giustificativo il quale è importante resti come atto annotato sul registro elettronico. Si precisa altresì che, esclusivamente **ai fini della vigilanza sull'obbligo di istruzione** (articolo 114 del Testo Unico Scuola e nuovo articolo 570 ter del codice penale) **e delle deroghe da prendere in considerazione per la validità dell'anno scolastico**, rimane valida l'indicazione di presentare al rientro certificato medico attestante il periodo di malattia (dal... al...).

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Tania Sassi

Documento firmato digitalmente

ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione

digitale e norme ad esso connesse